

# Organici di fatto del personale

di istituto; l'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili, alle quali sopra si è fatto cenno.

## Scuola secondaria di I grado

Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado:

- tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);
- tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalle famiglie, l'eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.

La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. È rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie.

## Scuola secondaria di II grado

Si premette che specifiche ulteriori disposizioni verranno emanate successivamente alla pubblicazione dei movimenti e alla conoscenza degli esuberi provinciali, con particolare riguardo alle modalità di attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei docenti soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero.

Si riportano, pertanto, le indicazioni di carattere generale che non incidono su quanto segnalato al comma precedente.

Per la definizione delle classi e delle consistenze organiche si richiama quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010, relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011, in corso di registrazione.

Nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 sono stati pubblicati i regolamenti, con le annesse tabelle e quadri orari, relativi al riordino dei licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89), degli istituti tecnici (DPR 15 marzo 2010, n. 88), e degli istituti professionali (DPR 15 marzo 2010, n. 87).

Come già fatto presente, l'assetto dell'istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive.

Per quanto riguarda la quota del 20% riservata all'autonomia, poiché la stessa è stata utilizzata in organico di diritto, nella presente fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, sarà possibile sanare solo quelle situazioni, già richieste in organico di diritto e che non è stato possibile attivare per motivi tecnici.

## Corsi di qualifica presso gli istituti professionali

Qualora gli istituti professionali, in esecuzioni delle richieste delle Regioni, continuino a realizzare in regime surrogatorio i corsi di qualifica del previgente ordinamento, tali corsi saranno attivati dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:

- la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
- la quota di flessibilità del 25% prevista all'articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento;

Mentre per l'utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune "curvature" alle discipline previste dal riordino dell'istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell'a.s. 2010/11.

In tale fase, per attivare i percorsi di qualifica, oltre ad utilizzare la quota di flessibilità, potranno essere impiegati anche i docenti eventualmente in esubero, quote di organico disponibili, nonché i docenti che dovranno completare l'orario cattedra, perché costituita con

orario inferiore a quello d'obbligo.

In assenza delle disponibilità di organico o delle risorse necessarie, gli alunni che hanno optato per la frequenza del percorso triennale, proseguiranno lo stesso nelle classi del corso ordinamentale quinquennale. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.

## Ufficio tecnico

L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all'allegato D) dei due regolamenti.

Il successivo art. 8 comma 4 dei due regolamenti stabilisce che i posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l'Ufficio tecnico in via di fatto.

## Posti di sostegno

Com'è noto la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n.244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2010/11 riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ministero e al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Fermo restando l'applicazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda l'istituto della deroga, fa presente che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di conversione, reca all'art. 9 comma, 15, e all'art. 10, comma 5, due disposizioni riguardanti rispettivamente la certificazione dell'handicap e il contingente di posti di sostegno.

## Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le consistenze dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009.

## Progetti

Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2009/2010. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

## Personale educativo

Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.

## Personale ATA

Come già evidenziato nella nota 5706 del 9 giugno u.s., con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per il 2010/2011, l'eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in argomento, non deve comportare incrementi dell'organico di diritto della dotazione provinciale.

Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali incrementi esclusivamente a mezzo di compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. L'attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione con riferimento ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.

Le SS.LL., tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull'orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei laboratori.

Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque figure uniche e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.

L'attivazione dei posti eccedenti l'organico di diritto nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministrative che saranno rese note entro breve termine.

In proposito, si evidenzia l'esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008.

Si rappresenta, infine, l'opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall'articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l'a.s. 2010/2011.

## Monitoraggio

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'Osservatorio nazionale.

Per consentire il monitoraggio, riguardante le consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.

Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Ricordiamo agli abbonati e lettori che questo numero della Rivista non viene messo in vendita nelle edicole. Per seguire in continuità il nostro servizio di informazione occorre abbonarsi.